Tre Fiammelle Global Service	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001 **PARTE GENERALE**	MOGC_TREFIAMMELLE_PARTE GENERALE_L0-01-PG REV. 09 NOTE: INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001 Rif. L0-02-CE, L0-05-SD, L1-01-MS, L1-04-AN, L2-01-RA, L4-03-ANT, L5-07-COMP, L7-05-ODV

IDENTIFICATIVO DOCUMENTO	MOGC_TREFIAMMELLE_PARTEGENERALE_REV.0.9	
EDIZIONE	ED. 09	
Delibera e Data di Approvazione		**firma**
Approvazione aggiornamento	Presidente del CdA	
Verificato	L'OdV	

REVISIONI

VERSIONE	DATA	CONTENUTO
Rev. 04	17.03.2020	Aggiornamento della Versione 03 a seguito: a) delle modifiche normative intervenute in materia di D. Lgs 231/01 come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39 con la quale è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, dal D. L. 21 settembre

		2019, n. 105 recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 e dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili; b) dell'aggiornamento della mappa dei rischi.
Rev. 05	15.03.2021	Aggiornamento della Versione_04 a seguito: a) delle modifiche normative intervenute in materia di D. Lgs n. 231/01 come modificato Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 con il quale è stata recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"; b) dell'aggiornamento della mappa dei rischi.
Rev. 06	26.05.2022	Aggiornamento della Versione_05 a seguito a)

		delle modifiche della struttura organizzativa societaria intervenute; b) delle modifiche normative intervenute in materia di D. Lgs n. 231/01, nello specifico: -il D. Lgs 08 novembre 2021 n. 184 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”, entrato in vigore il 14.12.2021; -il D. Lgs 08 novembre 2021 n. 195 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”, entrato in vigore il 15.12.2021; -la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 avente ad oggetto “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020, entrata in vigore in data 01.02.2022”;

		-il D. L. 25 febbraio 2022 n. 13 che ha messo in atto una serie di "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" entrato in vigore il 26.02.2022; -la Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", entrata in vigore in data 23 marzo 2022. c) dell'aggiornamento della mappa e della valutazione dei rischi.
Rev. 07	25.05.2023	Aggiornamento della Versione_06 a seguito: a) delle modifiche normative intervenute in materia di D. Lgs n. 231/01, nello specifico: -il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, numero 150, "Attuazione della legge 27 Settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari." (cd. "Riforma Cartabia");

		-il D. Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”; -il D. Lgs 2 marzo 2023, n. 19, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”; -il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” c.d. Whistleblowing; -il Decreto n. 59 del 4 aprile 2023 con il quale è stata

		regolamentata con l'art. 1 la "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti [RENTRI] come pure la sua organizzazione ed il suo funzionamento"; -la L. 5 maggio 2023, n. 50 di conversione, con modificazioni, del D. L 10 marzo 2023, n. 20 recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi d'ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" cosiddetto Decreto Cutro); c) all'aggiornamento della mappa e della valutazione dei rischi.
Rev. 08	04.10.2024	Aggiornamento della Versione_07 a seguito: a) delle modifiche normative intervenute in materia di D. Lgs n. 231/01, nello specifico: -la legge n. 114 del 9 agosto 2024 (Legge Nordio, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare - in vigore il 25 agosto 2024 (GU Serie Generale n.187 del 10-08-2024);

		-la legge n. 112 dell'8 agosto 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia"; -il Decreto legge n. 92 del 4 luglio 2024 (GU Serie Generale n.186 del 09-08-2024) recante "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia"; -la legge n. 90 del 28 giugno 2024 (G.U. n. 152 del 2 luglio 2024) recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici"; -il D. Lgs n. 87 del 14 Giugno 2024 "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111"; -il D. lgs 19 marzo 2024, n. 31 - "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in

		materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2024; -il D.L. n. 19 del 2 Marzo 2024 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"- coordinato con la legge di conversione n. 56 del 29 aprile 2024; -la Legge n. 6 del 22 gennaio 2024 recante "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale"; -la Legge n. 206 del 27 dicembre 2023 recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la

		promozione e la tutela del Made in Italy"; -Attuazione del Decreto legge n. 105 del 10 Agosto 2023 coordinato con la legge di conversione del 9 Ottobre 2023 n. 137 recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, recupero dalle tossicodipendenze, di salute e cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"; -la L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n. 186), art. 1, comma 1 (conversione, con modificazioni, del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, in G.U. 13/06/2023, n. 136); -Legge n. 93 del 14 luglio 2023 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica"; c) dell'aggiornamento della mappa e della valutazione dei rischi.
Rev. 09	Data:	La revisione n. 9 della Parte Generale del Modello di

		Organizzazione, Gestione e Controllo si è resa necessaria al fine di recepire le più recenti modifiche normative intervenute nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, con conseguente aggiornamento dell'impianto di prevenzione dei rischi. In particolare, l'intervento ha riguardato l'adeguamento del Modello alle novità legislative introdotte nel corso dell'anno 2025, che hanno inciso su diverse aree di rischio, tra cui i delitti con finalità di terrorismo, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati tributari e di contrabbando, i delitti contro gli animali, i reati ambientali, i reati societari, i reati in materia di diritto d'autore, nonché la disciplina dell'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Particolare rilievo assume l'introduzione del nuovo art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001, relativo ai reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea, che ha comportato l'estensione del catalogo dei reati presupposto a nuove fattispecie penali e la

		conseguente necessità di adeguare i presìdi di controllo e prevenzione. La revisione ha inoltre interessato l'aggiornamento del sistema disciplinare, al fine di assicurarne la piena coerenza con l'attuale assetto normativo e organizzativo, nonché l'adeguamento ai requisiti della UNI/PdR 125:2022 in materia di parità di genere. Nel medesimo contesto, si è proceduto ad un aggiornamento complessivo della mappatura dei processi aziendali, delle attività sensibili e della valutazione dei rischi, mediante riallineamento alle concrete modalità operative della Società e integrazione delle attività rilevanti ai fini 231. L'intervento si inserisce, infine, in un più ampio processo di revisione e rafforzamento del sistema di compliance aziendale, volto a garantire una maggiore integrazione tra Modello 231, sistema anticorruzione e assetto organizzativo, nonché una più efficace attuazione dei presìdi di controllo.

Sommario

1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 15

1.1 Introduzione 15
1.2 Natura della responsabilità 16
1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione 17
1.4 Fattispecie di reato 17
1.5 Apparato sanzionatorio 23
1.6 Tentativo 25
1.7 Vicende modificative dell'Ente 25
1.8 Reati commessi all'estero 27
1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito 28
1.10 Valore dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo 29
1.11 Codici di comportamento (linee guida) 31
1.12 Sindacato di idoneità 32

2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ 32

2.1 Oggetto sociale 32
2.2 Modello di governance 37
2.3 Modello di organizzazione 38
2.4 Codice etico 39

3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE 41

3.1 Premessa 41
3.2 Il Progetto per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 41
3.3 Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 43
3.4 Analisi dei processi e delle attività sensibili 44
3.5 Gap Analysis ed Action Plan 45
3.6 Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo 46
3.7 Il modello di organizzazione, gestione e controllo 47

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 50

4.1 L'Organismo di Vigilanza (OdV) 50

4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e permanenza in carica dell'Organismo di Vigilanza ... 52

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza 55

4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi 59

4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni 61

4.6 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il CdA e l'Organo di controllo 62

5. LA FUNZIONE ANTICORRUZIONE UNI ISO 37001:2016 63

6 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 66

6.1 Premessa 66

6.3 Destinatari delle attività di Formazione e Informazione 68

6.3.1. Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione 69

6.3.2. Soci lavoratori e Dipendenti 69

7 ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI VIGILANZA, DI AGGIORNAMENTO E DI ADEGUAMENTO DEL MODELLO 72

7.1 Il Sistema Integrato di Controllo sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 72

7.2 Aggiornamento ed adeguamento 73

8 NOTE 74

1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "d.lgs. n. 231/2001" o il "Decreto"), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della "*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*".

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il d.lgs. n. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal Decreto, infatti, le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi o tentati, anche nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il d.lgs. n. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa *ex* d.lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la "*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*".

Il d.lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27, comma primo, della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale".

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'Ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Secondo il d.lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso" (i sopra definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001).

È opportuno evidenziare che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 Fattispecie di reato

In base al d.lgs. n. 231/2001, l'Ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex* art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche

previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n.146/2006.

V. DOC. MOGC_231_APPENDICE NORMATIVAREV.0.9_aggiornata al marzo 2026.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti famiglie di reato:

- **RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**. Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25) [1];

- **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**, quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto e introdotti dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*" [2];

- **REATI SOCIETARI**. Il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-*ter* d.lgs. n. 231/2001) [3];

- **DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO** (richiamati dall'art. 25-*quater* d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*") [4];

- **ABUSI DI MERCATO**, richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("*Legge Comunitaria 2004*") [5];

- **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**, previsti dall'art. 25-*quinquies*, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù [6];

- **REATI TRANSNAZIONALI**. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità [7];

- **DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE**. L'art. 25-*quater*.1 del Decreto prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della società le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

- **REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA**. L'art. 25-*septies* [8] prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

- **CONTRABBANDO** di cui all'art. 25 sexiesdecies del D.Lgs n. 231/2001, aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020 e modificato nel testo dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024, Contrabbando di diritti di confine e di diritti doganali, disciplinato dall'art. 27 del D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, nonché dalle disposizioni contenute negli artt. 40, 40-bis, 40-ter, 40-quater, 40-quinquies, 40-sexies, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, come modificati o introdotti dal D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, e dalle ulteriori fattispecie previste dagli artt. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 94 del medesimo D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, con l'art. 88 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025.

- **REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**. L'art. 25-*octies*[9] del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'Ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648 – *ter* 1 del codice penale;

- **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**. L'art. 24-*bis* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*,617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinquies* del codice penale;

- **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**. L'art. 24-*ter* del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'Ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale e dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9ottobre 1990, n. 309;

- **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**. L'art. 25-*bis-1* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-*bis*, 514, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* del codice penale;

- **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**. L'art. 25-*novies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-septies, 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633;

- **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA** (art. 377-*bis* c.p.), richiamato dall'art.25-*decies* del Decreto[10];

- **REATI IN MATERIA AMBIENTALE.** L'art.25-*undecies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli articoli 452–*bis*, 452–*quater*,452-*quinquies*, 452–*sexies*, 452–*octies*,727-bis e 733-bis del codice penale (si tratta in particolare di rilevanti reati ambientali tra i quali l'inquinamento ed il disastro ambientale), alcuni articoli previsti dal d.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), alcuni articoli della legge n. 150/1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, l'art. 3, co. 6, della legge n. 549/1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente e alcuni articoli del d.lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi[11];

- **REATI PER L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**. L'art. 25-*duodecies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell'art. 2, c. 1 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o addirittura scaduto;

- **REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI**. L'art. 25-*ter 1, lettera s-bis* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell'art. 2635 c.c.;

- **REATI DI ADESCAMENTO DI MINORENNI**. L'art 25-*quinquies*, *comma 1 lett.c* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione all'art.3 del D.Lgs. 04.03.2014, n.39 della nuova fattispecie di cui all'art.609 *undecies* del c. p.;

- **REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.** L'art. 25-*terdecies* prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell'art. 604-bis c.p (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)[12];

- **REATI PER GLI ENTI CHE OPERANO NELLA FILIERA DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI**. L'art. 12, L. n. 9/2013 ha reso applicabili i seguenti reati a chi opera nella filiera degli oli di oliva vergini: impiego adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali(art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

- **FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI[13]**. L'art. 25-*quaterdecies* prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai seguenti reati: frode sportiva (art.1, L. 401/1989) e delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative (art.4, L. 401/1989);

- **REATI TRIBUTARI**, richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies, includendo diverse fattispecie del d.lgs. 74/2000, quali: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Indebita compensazione, occultamento o distruzione di documenti contabili, omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;

- **FRODI E FALSIFICAZIONI MEZZI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**, l'art. 25-octies.1, rubricato "Delitti in materia di mezzi pagamento diversi dai contanti", aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 8 novembre 2021 e da ultimo modificato D.L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023. Esso prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), frode informatica (art. 640-ter c.p.) e alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio

previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2);

- **DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE** ,la Legge 9 marzo 2022, n. 22, "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", ha introdotto l'art. 25-septiesdecies rubricato "delitti contro il patrimonio culturale", includendo i seguenti reati del Codice penale: appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter), importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies), contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies), furto di beni culturali (art. 518-bis), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies);

- **RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE**, la Legge 9 marzo 2022, n. 22, "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", ha introdotto l'art. 25-duodevicies rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", includendo i seguenti reati del Codice penale: riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies), devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies);

- TURBATA LIBERTA DEGLI INCANTI, DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI, la Legge 9 ottobre 2023, n.137 ha modificato l'art. 24, comma 1, introducendo i seguenti reati del Codice penale: “Turbata libertà degli incanti” (art. 353) e ”Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (art. 353-bis); la legge citata ha inoltre modificato l’art. 25 octies.1, introducendo il reato del Codice penale “Trasferimento fraudolento di valori” (art. 512-bis).

- A decorrere dal 1° luglio 2025, tra le fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 rientrano **I DELITTI CONTRO GLI ANIMALI,** disciplinati dall’art. 25-undevicies del Decreto (v. uccisione di animali, art. 544-bis c.p. e ss.).

- **IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE**, v. Legge n. 132 del 23 settembre 2025, recante *“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”*, che ha introdotto modifiche ad alcune disposizioni del Codice Civile, della Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore e del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza – TUF), con incidenza su specifiche

fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.In particolare: Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio, ricompreso tra i reati societari di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001; Art. 171, comma 1, lett. a-bis, L. 633/1941 – Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, ricompreso tra i delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001; Art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) – Manipolazione del mercato, ricompreso tra i reati di abuso di mercato di cui all'art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001.

- REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, di cui all'art. 25 – octies.2 – D.Lgs. 231/01, aggiunto da D.Lgs. n.211 del 30 dicembre 2025 ed inerente ai reati di cui agli artt. 275-bis c.p.; 275-ter c.p.; 275-quater c.p.; 275- quinquies c.p.).

1.5 Apparato sanzionatorio

Gli artt. 9-23 del d.lgs. n. 231/2001 prevedono a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:

– sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);

– sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente*") che, a loro volta, possono consistere in:

· interdizione dall'esercizio dell'attività;

· sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

· divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

· esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;

· divieto di pubblicizzare beni o servizi;

· confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);

· pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "*quote*" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

– il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

– l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (e cioè dei reati contro la pubblica amministrazione, di taluni reati contro la fede pubblica - quali la falsità in monete - dei delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, dei reati transnazionali, dei reati in materia di salute e sicurezza nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, dei delitti di criminalità organizzata, dei delitti contro l'industria e il commercio, dei delitti in materia di violazione del diritto di autore, di taluni reati ambientali, dei reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, induzione indebita a dare o promettere utilità, dei reati tributari e di contrabbando, dei delitti in materia di strumenti diversi dal pagamento per contanti, dei delitti contro il patrimonio culturale e di riciclaggio di beni culturali, e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

· la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

· in caso di reiterazione degli illeciti[14].

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva [15]. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 231/2001 [16].

1.6 Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del d.lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs. n. 231/2001).

1.7 Vicende modificative dell'Ente

Il d.lgs. n. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'Ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute [17].

Gli artt. 28-33 del d.lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'Ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

– da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'Ente;

– dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 afferma "*Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'Ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato*".

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. n. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 del d.lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per

cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2[18], del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'Ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'Ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'Ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del d.lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'Ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi [19]. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. n. 231/2001) [20]; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedEnte, con le seguenti limitazioni:

– è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;

– la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.8 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero [21]. La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

– il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001;

– l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

– l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso)[22] e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. n. 231/2001 prevede *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'Ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente (art. 38 del d.lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38 che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo [23].

L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante

non compare, l'Ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2001).

1.10 Valore dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del d.lgs. n. 231/2001 è l'attribuzione di un valore ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 231/2001):

– l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

– il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

– le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

– non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste, quindi, in capo alla società una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'Ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata qualora la società riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"[24].

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta[25].

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

– individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

– prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;

– individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

– prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

– introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

– la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;

– un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.11 Codici di comportamento (linee guida)

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede che "*I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*".

Confindustria, in attuazione di quanto previsto al sopra citato articolo ha definito le Linee guida[26] per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "Linee guida di Confindustria") fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'Ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un Codice di Condotta e Etica Aziendale con riferimento ai reati *ex* d.lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Le Linee guide di Confindustria sono state trasmesse, prima della loro diffusione, al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001, affinché quest'ultimo potesse esprimere le proprie osservazioni entro trenta giorni, come previsto dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001, sopra richiamato.

L'ultima versione è stata pubblicata nel mese di giugno 2021 (con approvazione da parte del Ministero della Giustizia in data 8 giugno 2021) – V., https://www.confindustria.it/documenti/le-

nuove-linee-guida-231-di-confindustria-per-la-costruzione-dei-modelli-di-organizzazione-gestione-e-controllo/ .

La Società ha adottato il proprio modello di organizzazione gestione e controllo sulla base delle Linee guida elaborate dalle principali associazioni di categoria e, in particolare, delle Linee guida di Confindustria.

1.12 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

– la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;

– il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "*prognosi postuma*".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

2.1 Oggetto sociale

La Società Cooperativa di Produzione e Lavoro "TRE FIAMMELLE" (d'ora innanzi anche "TRE FIAMMELLE", "Cooperativa", "Società" o "Ente") è una società costituita il 21.02.1959 con l'obiettivo di organizzare e gestire attività:

- di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, l'impresa è in possesso dei requisiti economico-finanziari previsti dal d.m. 07/07/1997, n. 274 (determinazione presidenziale n. 7 del 26/02/1998).
- esecuzione di lavori di pulizia di edifici pubblici e privati.
- pulizie generali speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori e alloggi collettivi.
- Servizi di guardoroba.
- disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e interventi per la difesa dell'ambiente, sanificazioni e pulimento di ogni genere.
- manutenzione di aree verdi e verde urbano, sfalcio erba, diserbo, giardinaggio, gestione impianti sportivi e ricreativi.
- gestione servizi vari all'interno dei cimiteri ed installazione luci votive.

La Cooperativa, presso la sede legale, può esercitare secondariamente anche attività di:

▪ Servizi Socio Assistenziali (assistenza agli anziani);

▪ Servizi Socio-Sanitari e Assistenziali in favore di anziani, minori, emarginati, handicappati, scolari e studenti;

▪ Portierato e servizi ausiliari;

▪ Lavori e opere di facchinaggio, carico, scarico e trasporto di beni merci di qualsiasi genere e natura;

▪ Autotrasporto merci per conto terzi. Lavori di costruzione e riparazione;

▪ Gestione RSA;

▪ Installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti collocati all'interno di tutti gli edifici e delle relative pertinenze, indipendentemente dalla destinazione di uso, ai sensi del D.M. 37/2008, art. 1, comma 2, per le seguenti lettere:

a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;

d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie;

e) Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) Impianti di sollevazione di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di scale mobili e simili;

g) Impianti di protezione antincendio.

▪ Call center, front office, servizi CUP (Centro Unico Prenotazioni), archiviazione e catalogazione informatica dei dati;

▪ Gestione, manutenzione e pulizia dei sistemi di fognatura bianca;

▪ Servizi di Logistica di magazzini e movimentazione del farmaco, di dispositivi medici e di beni di qualsiasi natura, nonché preparazione di imballi specifici come la preparazione della dose unitaria confezionata in contenitori o buste particolari nel caso specifico di logistica del farmaco e dei dispositivi medici;

▪ Fornitura di materiale igienico sanitario ed economale, quali ad esempio sacchi in plastica per la raccolta dei rifiuti, salviette asciugamano, sapone liquido ed igienizzante e relativi erogatori, come attività accessoria ai servizi di pulizia e gestione degli edifici di proprietà dei clienti;

▪ Installazione, manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione e relative attività di messa a norma e ammodernamento tecnologico-funzionale.

▪ Lavori e servizi di costruzione e riparazione (manutenzione) riferiti agli immobili e/o edifici;

▪ Lavori e servizi di costruzione, riparazione e manutenzione di strade e marciapiedi.

La Cooperativa può, altresì, gestire ed erogare, come da oggetto sociale, i seguenti servizi:

▪ Gestione di ristori, mense aziendali, interaziendali, scolastiche, in ospedali, case di cura, convitti, eccetera;

▪ Costituzione e gestire centri di produzione e distribuzione di pasti e di prodotti della gastronomia in genere;

▪ Costituire e gestire centri per il confezionamento di pasti da asporto collocandoli in qualsiasi luogo, quali, ad esempio: scuole, ospedali, case di cura, convitti, università, in luoghi di lavoro e ovunque esistano comunità o aggregati di persone;

▪ Somministrare alimenti e bevande al pubblico nei self-service non classificabili nelle tipologie di mense sopra indicate, nei ristoranti, nei bar, negli spacci, e in altre attività affini anche nel settore turistico-alberghiero;

▪ Fornire prestazioni di servizi di consulenza relative a problemi organizzativi e di ristorazione ad imprese;

▪ Fornire servizi per la somministrazione di pasti in occasione di banchetti, trattenimenti, pranzi, eccetera;

▪ Vendere a chiunque i prodotti della Cooperativa;

▪ Acquistare e vendere generi alimentari al minuto e all'ingrosso;

▪ Assumere ed eseguire, a favore di privati o di enti pubblici, lavori di manutenzione di impianti, attrezzature e ambienti in genere;

▪ Assumere ed eseguire, direttamente o in appalto, a favore di privati o di enti pubblici, lavori di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione;

▪ Organizzare servizi sostitutivi di mensa e di ristorazione mediante l'emissione o il collocamento presso terzi, dietro corrispettivo, di buoni pasto o di altri titoli finalizzati alle predette prestazioni da utilizzare presso mense aziendali, self-service, ristoranti ed affini, esercizi pubblici in genere;

▪ Svolgere attività di trasporto, in proprio o per conto terzi, connesse all'attività di cui ai punti precedenti;

▪ Vendere e/o acquistare anche mediante protocolli internet e compravendita per corrispondenza;

▪ Svolgere attività di affidamento e/o assunzione in franchising di servizi di ristorazione e commerciali in genere;

▪ Esercitare vendita di alimenti e bevande attraverso l'utilizzo di distributori automatici ("vending");

▪ Svolgere attività di ristorazione su mezzi di trasporto collettivi;

▪ Svolgere attività di formazione, anche verso terzi, in ogni materia inerente l'attività della Cooperativa;

▪ Svolgere ogni altra attività che possa contribuire direttamente o indirettamente al miglioramento e al potenziamento del servizio espletato dalla Cooperativa.

La Società opera in piena responsabilità gestionale ed operativa e gode di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

I diversi settori di attività della Cooperativa risultano certificati da enti accreditati sulla base di specifiche norme e standard internazionali di riferimento, tra cui:

- **UNI EN ISO 9001:2015** – Sistema di gestione della qualità;
- **UNI EN ISO 14001** – Sistema di gestione ambientale;
- **UNI EN ISO 50001** – Sistema di gestione dell'energia;
- **UNI ISO 45001** – Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
- **UNI ISO 39001** – Sistema di gestione della sicurezza del traffico stradale;
- **UNI ISO 30415:2021** – Gestione delle risorse umane, diversità e inclusione;
- **UNI EN ISO/IEC 27001** – Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;
- **UNI EN ISO 22301** – Sistema di gestione della continuità operativa;
- **UNI CEI 11352** – Erogazione dei servizi energetici (ESCO);
- **UNI EN 13549:2003** – Servizi di pulizia – requisiti di base e raccomandazioni per sistemi di misurazione della qualità;
- **UNI PdR 125:2022** – Certificazione per la parità di genere;
- **PAS 24000** – Sistema di gestione della responsabilità sociale;
- **ISO 14064-1:2018** – Requisiti per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la rendicontazione dell'inventario dei gas serra;
- La Società ha inoltre ottenuto ulteriori qualificazioni e riconoscimenti, tra cui:

- **SOA** – qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici;
- **FGAS** – certificazione per le imprese operanti su apparecchiature contenenti gas fluorurati;
- **Ecolabel UE**, marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea
- **EcoVadis – Silver Medal**, riconoscimento internazionale per la valutazione delle pratiche aziendali in materia di sostenibilità.

Inoltre, la Società ha ottenuto a partire dall'anno 2018 l'attribuzione del "rating di legalità" a norma dell'articolo 5 ter D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, come modificato dall'art. 1 co. 1-quinquies D.L. 24 marzo 2012 n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012 n. 62 e del Regolamento di attuazione adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, con delibera del 14 novembre 2012 come modificato con delibera del 5 giugno 2014, e più volte rinnovato (da ultimo in data 13.09.2022), ottenendo in sede di ultimo rinnovo, in data 03.11.2022, il riconoscimento del punteggio "★★★++.

2.2 Modello di governance

La Società Cooperativa di Produzione e Lavoro "TRE FIAMMELLE" adotta il modello di governance tradizionale, previsto dal Codice Civile per le società cooperative.

Il sistema di governo societario è pertanto articolato nei seguenti organi:

- Assemblea dei Soci, cui spettano le funzioni di indirizzo generale e le decisioni sulle materie riservate dalla legge e dallo statuto, tra cui l'approvazione del bilancio, la nomina degli organi sociali e le deliberazioni sulle modifiche statutarie;
- Consiglio di Amministrazione, cui è affidata la gestione della Società. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria necessari per il perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione, che rappresenta legalmente la Società e assicura il coordinamento dell'attività del Consiglio stesso.

Nell'ambito del sistema di controllo interno, la Società ha inoltre istituito l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cui sono attribuiti compiti di vigilanza sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché sulla sua eventuale necessità di aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza opera in posizione di autonomia e indipendenza rispetto agli altri organi societari e svolge le proprie attività secondo quanto previsto dal presente Modello e dal relativo Regolamento.

La Società è stata inoltre ammessa, con ordinanza del Tribunale di Bari – Sezione Misure di Prevenzione, alla misura del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con nomina di un Amministratore Giudiziario, con funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'impresa, secondo quanto stabilito nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

2.3 Modello di organizzazione

La Società Cooperativa di Produzione e Lavoro "TRE FIAMMELLE" è dotata di un assetto organizzativo e gestionale strutturato, finalizzato a garantire l'efficiente svolgimento delle attività aziendali, nonché la chiara individuazione delle responsabilità, dei poteri decisionali e dei livelli di controllo interno.

L'organizzazione della Società è improntata ai principi di trasparenza, tracciabilità delle decisioni, separazione delle funzioni e adeguata attribuzione di ruoli e responsabilità, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e con le esigenze operative dell'impresa. Tali principi costituiscono presupposto essenziale per l'efficace attuazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La struttura organizzativa della Società è formalizzata mediante apposito organigramma aziendale, che individua le principali funzioni operative, le linee di riporto gerarchico e le responsabilità organizzative. Al vertice della struttura si collocano gli organi societari, costituiti dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale riveste altresì la funzione di legale rappresentante della Società.

Nell'ambito della struttura gestionale operano le principali funzioni aziendali, tra cui la Direzione Amministrativa, cui fanno capo le attività amministrative, contabili e di controllo di gestione, nonché le funzioni relative alla gestione delle risorse umane, all'area legale e alla gestione delle procedure di gara e degli appalti. A supporto delle attività gestionali operano inoltre le funzioni dedicate alla gestione dei sistemi informativi e dei sistemi di certificazione aziendale.

La Società è altresì dotata di specifiche funzioni operative dedicate alla gestione delle attività tecniche e produttive, tra cui la Direzione Tecnica, cui fanno capo le aree operative e le unità operative responsabili dell'esecuzione dei servizi erogati dalla Cooperativa, nonché le attività di manutenzione degli impianti, gestione delle aree operative e coordinamento dei cantieri e delle squadre operative.

Inoltre, nell'ambito della struttura organizzativa sono individuate funzioni di supporto e di controllo, tra cui l'Ufficio Acquisti e l'Ufficio Magazzino, deputati alla gestione degli approvvigionamenti e dei flussi di materiali necessari allo svolgimento delle attività aziendali.

Il sistema organizzativo della Società è completato da una serie di presidi di controllo e di funzioni specialistiche, tra cui l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il Collegio Sindacale, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), nonché il Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, composto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dagli eventuali addetti al servizio di prevenzione e protezione, dal Medico Competente e dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

2.4 Codice etico

La Società ha adottato un Codice Etico e di Condotta, che rappresenta uno degli strumenti fondamentali del sistema di prevenzione dei rischi previsto dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico definisce l'insieme dei principi e dei valori ai quali la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività e nei rapporti con tutti i soggetti con cui entra in relazione,

quali dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, partner commerciali, istituzioni e Pubblica Amministrazione.

Il documento ha lo scopo di fornire un quadro di riferimento etico e comportamentale volto ad orientare le decisioni e le condotte dei destinatari nello svolgimento delle attività aziendali, promuovendo comportamenti improntati ai principi di legalità, correttezza, integrità, trasparenza e responsabilità.

Il Codice Etico contiene i principi guida che devono essere osservati da tutti i destinatari del Modello, con l'obiettivo di garantire che le attività della Società siano svolte nel rispetto delle normative vigenti, dei valori aziendali e dei principi di buona gestione.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico e di Condotta Aziendale costituisce uno specifico obbligo derivante dal rapporto di lavoro ed è parte integrante dei doveri di diligenza, lealtà e correttezza richiesti a tutti i destinatari del Modello.

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i dipendenti al momento dell'assunzione ed è reso disponibile a tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per conto della Società.

Il documento costituisce parte integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e rappresenta uno dei principali strumenti di prevenzione dei comportamenti illeciti e delle condotte non conformi ai principi aziendali.

La Società ha inoltre integrato il Codice Etico con specifiche appendici tematiche, tra cui una dedicata all'utilizzo responsabile delle tecnologie digitali e dei sistemi di Intelligenza Artificiale, al fine di garantire che l'impiego di strumenti automatizzati e sistemi algoritmici avvenga nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, sicurezza delle informazioni, tutela dei dati personali, non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali delle persone.

Il Codice Etico è inoltre integrato da uno specifico Codice di comportamento antimafia, volto a rafforzare i presidi di prevenzione dei fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività aziendali. Tale documento stabilisce principi e regole di condotta che devono essere osservati nei rapporti con fornitori, subappaltatori, partner commerciali e altri soggetti terzi, promuovendo comportamenti improntati alla massima trasparenza, tracciabilità e legalità nelle relazioni economiche e contrattuali.

Eventuali comportamenti non conformi ai principi del Codice Etico, inclusi quelli relativi all'utilizzo improprio di strumenti tecnologici o alla violazione delle regole di prevenzione dei fenomeni di infiltrazione criminale, possono essere oggetto di segnalazione attraverso i canali previsti dal sistema di whistleblowing adottato dalla Società, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e tutela del segnalante previste dalla normativa vigente.

Il Codice Etico e le relative integrazioni costituiscono pertanto parte integrante del sistema di controllo interno della Società e si coordinano con gli altri presidi organizzativi e procedurali previsti dal presente Modello.

3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 Premessa

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione delle tipologie di reato incluse nel Decreto, è un atto di responsabilità sociale da parte della Società dal quale scaturiscono benefici per tutti gli *stakeholder*: azionisti, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti dell'impresa.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati *standard* di comportamento adottati dalla Società assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati ad operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici e *standard* di comportamento.

La Società ha, quindi, inteso avviare una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

3.2 Il Progetto per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il Progetto è articolato nelle quattro fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue.

- *Fase 1 -* ***Avvio del Progetto e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001***.
- *Presentazione del Progetto nella sua complessità, raccolta e analisi della documentazione, e preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 (processi/attività c.d. "sensibili").*
- *Fase 2 -* ***Analisi dei processi e delle attività sensibili.***
- *Individuazione e analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi ed altri elementi/attività di compliance.*
- *Fase 3 -* ***Gap analysis ed Action Plan***.
- *Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e delle azioni di "rafforzamento" dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).*
- *Fase 4 -* ***Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo***.
- *Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento e coerente con le Linee Guida di Confindustria.*

Di seguito verranno esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

3.3 Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "processi sensibili" e "attività sensibili").

Scopo della Fase 1 è stato appunto l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

In particolare, a seguito della presentazione del Progetto, si è provveduto a creare un Team di lavoro composto da professionisti esterni e risorse interne della Società con assegnazione dei rispettivi compiti e ruoli operativi.

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della Società e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale hanno permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Al termine della Fase 1 è stato predisposto un piano di lavoro dettagliato delle fasi successive, suscettibile di revisione in funzione dei risultati raggiunti e delle considerazioni emerse nel corso del Progetto.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella Fase 1, conclusa con la condivisione dei processi/attività sensibili individuati con il Team di lavoro:

– *raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad esempio: organigrammi, principali procedure organizzative, schede principali compiti, procure, ecc.);*

– *analisi della documentazione raccolta per la comprensione del modello di business della Società;*

– *rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;*

– *individuazione preliminare dei processi/attività sensibili ex d.lgs. n. 231/2001;*

-individuazione preliminare delle direzioni/funzioni responsabili dei processi sensibili identificati.

3.4 Analisi dei processi e delle attività sensibili

Obiettivo della Fase 2 è stato quello di analizzare e formalizzare per ogni processo/attività sensibile individuato nella Fase 1:

i) le sue fasi principali;
ii) le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti;
iii) gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. n. 231/2001.

In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi è stata compiuta a mezzo di questionari di controllo nonché per il tramite di interviste personali con i *key officer* che hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi come riferimento, tra l'altro, i seguenti principi di controllo:

– esistenza di procedure formalizzate;

– tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività e delle decisioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;

– segregazione dei compiti;

– esistenza di deleghe/procure formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

I risultati dei questionari e delle interviste, condotte con le modalità sopra descritte, sono stati condivisi con il Team di Lavoro.

Qui di seguito sono elencate le diverse attività che hanno caratterizzato la Fase 2, al termine della quale è stato elaborato il documento "Matrice identificazione aree a rischio", i cui contenuti fondamentali sono:

– Analisi dei questionari ed *esecuzione di interviste strutturate con i key officer, nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:*

- *i processi elementari/attività svolte;*
- *le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;*
- *i relativi ruoli/responsabilità;*
- *il sistema dei controlli esistenti;*

– *condivisione con i key officer di quanto emerso nel corso delle interviste;*

formalizzazione della mappa dei processi/attività sensibili in apposita scheda che raccoglie le informazioni ottenute e le eventuali criticità individuate sui controlli del processo sensibile analizzato.

3.5 Gap Analysis ed Action Plan

Lo scopo della Fase 3 è consistito nell'individuazione

i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001;

ii) delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di *risk assessment* sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("*as is*") e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 ("*to be*").

Attraverso il confronto operato con la *gap analysis* è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. n. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte in questa Fase 4, che si è conclusa dopo la condivisione del documento di *gap analysis* e del piano di attuazione (cd. *Action Plan*) con il Team di Lavoro e l'Alta Direzione:

– *gap analysis: analisi comparativa tra il modello organizzativo esistente ("as is") ed un modello di organizzazione, gestione e controllo "a tendere" conforme alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 ("to be") con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al Codice di Condotta e Etica Aziendale, al sistema delle procedure aziendali, alle caratteristiche dell'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;*

– *predisposizione di un piano di attuazione per l'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e delle azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).*

3.6 Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della Fase 4 è stato quello di predisporre il modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria.

La realizzazione della Fase 4 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

3.7 Il modello di organizzazione, gestione e controllo

La costruzione da parte della Società di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. n. 231/2001 (di seguito, il "Modello") ha comportato, dunque, un'attività di *assessment* del modello organizzativo esistente al fine di renderlo coerente con i principi di controllo introdotti con il d.lgs. n. 231/2001 e, conseguentemente, idoneo a prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto stesso.

Il d.lgs. n. 231/2001, infatti, attribuisce, unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto, un valore discriminante all'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 un modello di organizzazione e gestione e controllo deve rispondere alle seguenti esigenze:

– individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

– prevedere specifici protocolli di controllo diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

– individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

– prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

– introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Società ha inteso predisporre un Modello che, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, tenesse conto della

propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di *governance* ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

L'adozione del Modello, ai sensi del citato Decreto, non costituisce un obbligo. La Società ha, comunque, ritenuto tale adozione conforme alle proprie politiche aziendali al fine di:

– istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;

– sensibilizzare, con le medesime finalità, tutti i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società (collaboratori esterni, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, di adeguarsi a condotte tali da non comportare il rischio di commissione dei reati;

– garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;

– migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;

– determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio).

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

i) incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e
ii) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

Il Modello, così come approvato dall'Amministratore della Società, comprende i seguenti elementi costitutivi:

– processo di individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001;

– previsione di *protocolli (o standard)* di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;

– processo di individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

– organismo di vigilanza;

– flussi informativi da e verso l'organismo di vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;

– sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;

– piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società;

– criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;

– codice di Condotta e Etica Aziendale

I sopra citati elementi costitutivi sono rappresentati nei seguenti documenti:

– Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. 231/01 (costituito dal presente documento);

– Codice di Condotta e Etica Aziendale.

Il documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. 231/01" contiene:

(i) nella Parte Generale, una descrizione relativa:

· al quadro normativo di riferimento;

· alla realtà aziendale, sistema di *governance* e assetto organizzativo della Società;

· alle caratteristiche dell'organismo di vigilanza della Società, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;

· alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;

· al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;

· ai criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

(ii) nella Parte Speciale, una descrizione relativa:

· alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. n. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;

· ai processi/attività sensibili e relativi *standard* di controllo.

Il documento prevede quale parte integrante del Modello e elemento essenziale del sistema di controllo il Codice di Condotta e Etica Aziendale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Codice di Condotta e Etica Aziendale raccoglie i principi etici e i valori che formano la cultura aziendale e che devono ispirare condotte e comportamenti di coloro che operano nell'interesse della Società sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione aziendale, al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

L'approvazione del Codice di Condotta e Etica Aziendale crea un *corpus* normativo interno coerente e efficace, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società e si integra completamente con il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

4.1 L'Organismo di Vigilanza (OdV)

In base alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

– adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati considerati;

– affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento [27] ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporne l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a tale organismo istituito dalla società al proprio interno.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. n. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria [28] suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:

(i) autonomia e indipendenza;

(ii) professionalità;

(iii) continuità di azione.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiederebbero l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l'appunto operative, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio, la previsione di riporti dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale nonché la previsione, nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting*, di risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'organismo di vigilanza.

Peraltro, le Linee guida Confindustria dispongono che "*nel caso di composizione mista o con soggetti interni dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'Ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità*".

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di organismo di vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale.

Il requisito della continuità d'azione rende necessaria la presenza nell'organismo di vigilanza di una struttura interna dedicata in modo continuativo all'attività di vigilanza sul Modello.

Il d.lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza [29].

In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, fosse in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto, nel rispetto dei requisiti anche di autonomia ed indipendenza in precedenza evidenziati.

In questo quadro, l'Organismo di Vigilanza (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV") della Società è un organismo composto da un Presidente e da un ulteriore componente, entrambi individuati in virtù delle competenze professionali maturate. (*v. verbale assemblea ordinaria dei soci del 25 giugno 2025*).

4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e permanenza in carica dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera dell'organo amministrativo ed è nominato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. L'Organismo resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina ed è rieleggibile.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è subordinata alla presenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché all'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi tali da comprometterne l'imparzialità nello svolgimento delle funzioni attribuite. Nella scelta dei componenti assumono particolare rilievo la specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo, con particolare riferimento alla conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, delle modalità di commissione dei reati e dei sistemi di gestione e controllo aziendali, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assoluta autonomia e indipendenza rispetto alla Società.

In seguito all'approvazione del Modello, ovvero in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare apposita dichiarazione con la quale attesta l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o conflitto di interessi e il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico.

In particolare, costituiscono cause di ineleggibilità alla nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza o collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o per altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965 n. 575, ovvero pronuncia di decreto di sequestro ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 575/1965, ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale o reale;
- mancanza dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 per i membri del collegio sindacale di società quotate, adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza.

Con riguardo alle incompatibilità e ai motivi di conflitto di interessi, il membro dell'Organismo di Vigilanza, dal momento della nomina e per tutta la durata dell'incarico, non dovrà rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società, né svolgere funzioni operative con poteri decisionali per conto della stessa, né intrattenere rapporti di affari con la Società tali da condizionare l'autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni, né far

parte del nucleo familiare dei componenti del Consiglio di Amministrazione o di soggetti con ruolo apicale nell'organizzazione aziendale, intendendosi per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti e affini entro il quarto grado e dal convivente.

La permanenza dei requisiti soggettivi sopra indicati è verificata dall'organo amministrativo sia in sede di nomina sia con cadenza almeno annuale per tutta la durata dell'incarico. Il componente dell'Organismo di Vigilanza è in ogni caso tenuto a comunicare tempestivamente all'organo amministrativo il sopravvenire di qualsiasi circostanza idonea a incidere sul possesso dei requisiti richiesti o a determinare una situazione di incompatibilità o conflitto di interessi.

Qualora venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti per la nomina, il componente dell'Organismo di Vigilanza decade automaticamente dalla carica. In tale ipotesi l'organo amministrativo provvede senza indugio alla sostituzione del componente decaduto mediante nuova nomina, assicurando la continuità delle funzioni di vigilanza previste dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse, relazioni di parentela con componenti dell'Amministratore, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);

- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita delibera dell'organo amministrativo.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali: l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta cui l'Organismo è tenuto; l'omessa redazione del programma di vigilanza;

- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);

- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto dell'Amministratore;

- nel caso di membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;

- il venir meno di anche uno solo dei requisititi di eleggibilità.

Qualsiasi decisione riguardante l'Organismo di Vigilanza relativa a revoca, sostituzione o sospensione sono di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali proprie della Società.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Tali poteri si estendono a tutti i settori e a tutte le funzioni della Società e devono essere esercitati al fine di garantire una vigilanza tempestiva ed efficace sull'attuazione del Modello.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, verificando che i comportamenti posti in essere nell'ambito delle attività aziendali siano conformi alle disposizioni contenute nel Modello e nelle procedure aziendali adottate;
- verificare l'efficacia e l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, anche mediante il monitoraggio delle attività aziendali e dei processi considerati a rischio;
- svolgere attività ispettive e di controllo, sia periodiche sia a sorpresa, secondo un programma delle attività di vigilanza predisposto dall'Organismo stesso, tenendo conto dei diversi ambiti di attività aziendale e delle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati;
- effettuare verifiche mirate sulle principali operazioni o atti posti in essere dalla Società nell'ambito dei processi a rischio, al fine di verificare l'effettiva applicazione delle procedure e dei presidi previsti dal Modello;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione, funzione o unità organizzativa della Società – senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva – per richiedere e acquisire informazioni, documenti e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dal D.Lgs. 231/2001 e dal presente Modello;

- richiedere informazioni e l'esibizione di documentazione, anche informatica, agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti e, più in generale, a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello, prevedendo nei relativi contratti l'obbligo di collaborazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- qualora venga opposto un motivato diniego all'accesso a documenti o informazioni richieste, redigere apposita relazione da trasmettere all'organo amministrativo, qualora non ritenga condivisibili le motivazioni addotte;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti ai fini della verifica dell'osservanza del Modello, provvedendo alla gestione e all'aggiornamento di un archivio dedicato alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei flussi informativi e delle risultanze delle attività di verifica e di indagine svolte;
- condurre indagini interne finalizzate ad accertare la fondatezza di eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello emerse a seguito di segnalazioni o nel corso dell'attività di vigilanza e segnalare tempestivamente all'organo amministrativo le violazioni accertate che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello e rilevare eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni provenienti dalle diverse funzioni aziendali;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando all'organo amministrativo proposte di modifica o integrazione qualora si rendano necessarie a seguito di significative violazioni del Modello, modifiche dell'assetto organizzativo della Società, mutamenti delle attività aziendali o evoluzioni del quadro normativo di riferimento;
- verificare e promuovere l'aggiornamento del sistema di identificazione, classificazione e mappatura delle attività sensibili ai fini della prevenzione dei reati;
- promuovere iniziative di informazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001 e del Modello, verificando l'effettiva diffusione e conoscenza delle regole

comportamentali tra i destinatari e monitorando la partecipazione alle attività formative;

- assicurare il corretto funzionamento del sistema di segnalazione delle violazioni del Modello, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- fornire chiarimenti e supporto interpretativo in merito al significato e all'applicazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- verificare l'idoneità e l'effettiva applicazione del sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza gode di ampi poteri ispettivi e di accesso alla documentazione aziendale ed è dotato di adeguate risorse finanziarie e professionali. A tal fine l'Organismo sottopone all'approvazione dell'organo amministrativo una previsione annuale delle risorse necessarie per il corretto svolgimento delle attività di vigilanza.

Nello svolgimento delle proprie attività l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali competenti e, ove necessario, di consulenti esterni dotati di specifiche competenze professionali nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza cura inoltre i rapporti con l'organo amministrativo assicurando i flussi informativi di competenza e predisponendo relazioni periodiche sull'attività svolta e sulle eventuali criticità riscontrate.

Al fine di garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento interno che definisce, tra l'altro, le modalità di convocazione delle riunioni, la programmazione delle attività di vigilanza e le procedure operative di svolgimento dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno trimestrale e, comunque, ogniqualvolta lo ritenga necessario. Di ogni riunione è redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti presenti.

4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi dai quali emerga una situazione che possa determinare una violazione, anche solo potenziale, del presente Modello o che, più in generale, possa risultare rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di monitorare le operazioni potenzialmente sensibili e di promuovere un efficace sistema di comunicazione interno volto a consentire la trasmissione e la raccolta di notizie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), del citato decreto, il Modello deve infatti prevedere specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, al fine di consentire a quest'ultimo il corretto espletamento delle attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e la verifica della sua efficacia nel prevenire la commissione dei reati presupposto.

Le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza possono riguardare tutte le violazioni del Modello, anche solo presunte, nonché fatti, ordinari o straordinari, rilevanti ai fini dell'attuazione e dell'efficacia dello stesso.

In particolare, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la pendenza di procedimenti penali a carico di dipendenti, dirigenti o amministratori per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché eventuali segnalazioni o richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimenti giudiziari connessi ai medesimi reati;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali o delle unità operative nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere notizie relative all'effettiva attuazione del Modello, nonché fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello o del Codice Etico, nonché le eventuali sanzioni irrogate ovvero i provvedimenti di archiviazione dei procedimenti con le relative motivazioni;

- ogni altra informazione che possa risultare rilevante ai fini della valutazione dell'efficacia del Modello e della prevenzione dei reati.

Tale obbligo informativo grava su tutti i destinatari del Modello – amministratori, componenti degli organi di controllo, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti esterni, fornitori e, più in generale, su tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell'interesse o per conto della Società – i quali, nello svolgimento delle proprie attività, vengano a conoscenza di fatti o circostanze rilevanti ai fini del Decreto.

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza possono essere distinti, in via generale, in:

a. **flussi periodici**, trasmessi dalle funzioni aziendali competenti con cadenza prestabilita (ad esempio trimestrale, semestrale o annuale), mediante la compilazione di schede informative o report dedicati;

b. **flussi ad evento**, che si verificano al manifestarsi di particolari circostanze o eventi rilevanti e che devono essere tempestivamente comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Le modalità operative di trasmissione, gestione e monitoraggio dei flussi informativi sono disciplinate in uno specifico **Regolamento dei Flussi Informativi**, adottato dalla Società, al quale si rinvia.

Quanto al sistema di segnalazione, si evidenzia che la soc. cooperativa Tre Fiammelle, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, ha adottato uno specifico sistema di segnalazione interna.

Il Decreto Legislativo 24/2023 ha infatti modificato l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, prevedendo che i Modelli di organizzazione e gestione includano:

- canali di segnalazione interna;
- il divieto di atti ritorsivi nei confronti del segnalante;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare eventuali violazioni delle disposizioni in materia di segnalazioni.

In attuazione di tali disposizioni, la Società ha adottato una specifica Procedura Whistleblowing, che disciplina:

- i canali di segnalazione interna;
- le modalità di gestione delle segnalazioni;
- le misure di tutela del segnalante;
- il divieto di ritorsione;
- le modalità di trattamento dei dati personali.

Alla predetta procedura si rinvia per la disciplina di dettaglio del sistema di segnalazione.

Di tal che, le comunicazioni e le segnalazioni destinate all'Organismo di Vigilanza possono essere trasmesse mediante i seguenti canali:

- il canale di segnalazione interna previsto dalla Procedura Whistleblowing della Società, che consente anche l'invio di segnalazioni in forma anonima;
- l'indirizzo di posta elettronica dedicato dell'Organismo di Vigilanza: massimo.brigida@gmail.com

Qualora i canali sopra indicati risultino temporaneamente non disponibili per ragioni tecniche o operative, le comunicazioni possono essere trasmesse mediante posta cartacea indirizzata all'Organismo di Vigilanza, recante la dicitura: "RISERVATA – ORGANISMO DI VIGILANZA" presso la sede della Società cooperativa.

La corrispondenza indirizzata all'Organismo di Vigilanza è presa in carico dalla funzione aziendale incaricata della gestione della posta in ingresso. In assenza di un ufficio di segreteria dedicato, tale attività è svolta dalla Responsabile dei Sistemi di Gestione.

La funzione incaricata non procede all'apertura della busta né all'esame del contenuto, limitandosi alla tempestiva trasmissione della corrispondenza, in forma integra, al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, garantendo la riservatezza del contenuto e dell'identità del mittente.

4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico ovvero cartaceo), gestito nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, per un periodo di almeno 10 anni, salvo diversi obblighi previsti dalla normativa vigente.

4.6 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il CdA e l'Organo di controllo

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'organo amministrativo e all'organo di controllo in merito all'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, all'emersione di eventuali criticità, nonché alla necessità di interventi di aggiornamento o adeguamento dello stesso, dando conto dell'esito delle verifiche svolte e delle iniziative intraprese nell'ambito delle proprie attività di vigilanza.

Il sistema di reporting costituisce uno strumento essenziale attraverso cui l'Organismo di Vigilanza assicura l'effettivo esercizio delle proprie funzioni di controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e contribuisce al costante rafforzamento del sistema dei controlli interni, anche mediante la tempestiva segnalazione delle aree di debolezza organizzativa, dei rischi emergenti e delle eventuali violazioni riscontrate, al fine di consentire l'adozione delle misure correttive ritenute necessarie.

Al riguardo si evidenzia che la Società risulta attualmente sottoposta alla misura del controllo giudiziario delle aziende ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, disposta dall'Autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento di prevenzione.

Nell'ambito di tale misura è stato nominato un Amministratore Giudiziario, cui competono funzioni di vigilanza e supervisione sull'attività dell'impresa, finalizzate a verificare il corretto svolgimento dell'attività economica e l'effettiva attuazione delle misure organizzative e dei presìdi di legalità adottati dalla Società.

In tale contesto, pur permanendo la gestione ordinaria in capo agli organi societari, l'Amministratore Giudiziario costituisce un interlocutore istituzionale rilevante per l'Organismo di Vigilanza con riferimento ai flussi informativi riguardanti l'attuazione del Modello, l'assetto dei controlli interni e l'adozione di eventuali misure organizzative o correttive conseguenti alle risultanze delle attività di vigilanza.

Ferma restando l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni, quest'ultimo assicura la necessaria collaborazione informativa con l'Amministratore Giudiziario, affinché le risultanze delle attività di vigilanza possano essere valorizzate anche nell'ambito del percorso di rafforzamento dei presìdi di legalità e di consolidamento dell'assetto organizzativo intrapreso dalla Società.

Invero, nello svolgimento delle attività di reporting, l'Organismo di Vigilanza opera in piena autonomia e indipendenza, nel rispetto delle attribuzioni e dei poteri ad esso riconosciuti dal presente Modello e dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001; le attività dell'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società.

Ferma restando la collaborazione informativa con l'Amministratore Giudiziario nell'ambito delle attività di vigilanza sopra richiamate, l'Organismo di Vigilanza assicura altresì specifici flussi informativi nei confronti degli organi societari, secondo le modalità di seguito indicate.

L'OdV può essere consultato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche mentre, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa. Invero, resta fermo che l'Organismo di Vigilanza può, in ogni caso, trasmettere senza indugio comunicazioni e rapporti informativi qualora emergano situazioni di particolare rilevanza ai fini dell'efficace attuazione del Modello, ovvero criticità tali da richiedere tempestive determinazioni gestorie o organizzative.

Semestralmente, poi, l'OdV redige una relazione scritta sulle attività svolte nel corso dell'anno e la invia al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza all'Organo di Controllo.

Le relazioni e le comunicazioni predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire agli organi competenti le valutazioni necessarie per eventuali aggiornamenti del Modello e contengono, a titolo esemplificativo:

- eventuali problematiche emerse con riferimento alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione dello stesso;
- il riepilogo delle segnalazioni ricevute e delle attività di verifica svolte;
- l'indicazione delle eventuali procedure disciplinari avviate e delle sanzioni applicate con riferimento alle violazioni del Modello, nei limiti di quanto conoscibile dall'Organismo di Vigilanza;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e sull'efficacia del Modello, con eventuali proposte di integrazione, aggiornamento o modifica, anche in relazione a mutamenti organizzativi o normativi rilevanti.

5. LA FUNZIONE ANTICORRUZIONE UNI ISO 37001:2016

5.1 Identificazione ed attribuzioni di compiti della Funzione Compliance Anticorruzione

Secondo quanto previsto al punto 5.3.2 della norma UNI ISO 37001:2016 l'Organo di Vertice dell'Organizzazione (nel caso specifico il CdA della "TRE FIAMMELLE"), dovrà individuare il soggetto responsabile della Funzione Compliance Anticorruzione, i cui compiti saranno:

a) supervisionare la progettazione e l'attuazione da parte dell'Organizzazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;

b) fornire consulenza e guida al personale circa il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e le questioni legate alla corruzione;

c) assicurare che il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione sia conforme ai Requisiti della standard UNI ISO 37001;

d) relazionare sulla prestazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione all'Organo Direttivo (se presente) e all'Alta Direzione e ad altre funzioni, nel modo opportuno.

Inoltre, secondo quanto previsto al punto A.6.2. della norma UNI ISO 37001:2016, la Funzione Compliance Anticorruzione può essere ricoperta da una o più persone, interne od esterne all'Organizzazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- **"competenza"** ovvero l'istruzione, la formazione o l'esperienza adeguate, l'abilità personale di affrontare i requisiti del ruolo e la capacità di imparare quanto concerne il ruolo e che lo svolgano adeguatamente;
- **"status"** ossia la capacità di fare in modo che gli altri membri del personale ascoltino e rispettino le opinioni della Funzione Compliance Anticorruzione;
- **"autorità"** ovvero il possesso di poteri, concessi direttamente dall'Organo di Vertice, in modo da essere in grado di espletare efficacemente le responsabilità di conformità;
- **"indipendenza"** ossia non essere, per quanto possibili, personalmente coinvolte nelle attività dell'Organizzazione che sono esposte al rischio corruzione.

Ciò posto il CdA della "TRE FIAMMELLE" ha individuato nella persona di un professionista esterno il soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla norma e, pertanto, idoneo a ricoprire il ruolo di Funzione Compliance Anticorruzione.

5.2 Flussi informativi verso il Vertice Aziendale e l'OdV

La Funzione Compliance Anticorruzione, inoltre, secondo quanto stabilito al punto A.6.3 della norma UNI ISO 37001:2016 ha accesso diretto, anche mediante scambi comunicativi periodici, con il CdA e/o il Presidente della Cooperativa al fine di poter comunicare loro le informazioni pertinenti all'attuazione e gestione del Sistema Anticorruzione all'interno dell'organizzazione aziendale e, più in generale, al monitoraggio della conformità del suddetto Sistema ai requisiti dello standard ISO 37001:2016.

L'Organo di Vertice della Società, inoltre, riceve regolarmente attraverso il processo di riesame organizzativo informazioni inerenti lo stato di attuazione del Sistema di Gestione adottato.

La Funzione Compliance Anticorruzione potrà essere consultata, in qualsiasi momento, dal CdA per ciò che concerne sia il funzionamento del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, tanto situazioni specifiche inerenti alle attività attuate dall'Organizzazione rilevanti in ambito di prevenzione della corruzione e della relativa politica adottata.

Ad ogni modo, va infine rilevato che, considerata la stretta interconnessione tra le misure adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e quelle previste dal Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione – che si integrano tra loro – la Funzione Compliance Anticorruzione dovrà svolgere i propri compiti in necessario e costante coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, con riferimento alla gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto presunte violazioni del Modello 231, della normativa anticorruzione o della Politica Anticorruzione, la Funzione Compliance Anticorruzione opera in raccordo con l'OdV secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla Procedura Whistleblowing adottato dalla Società, cui si rinvia per la disciplina organica del sistema di segnalazione e della gestione delle relative istruttorie.

5.3 Responsabilità della Funzione Compliance Anticorruzione

Per espressa previsione della Norma UNI ISO 37001:2016, punto A.6.4, la Funzione Compliance Anticorruzione avrà la responsabilità tanto nella fase di progettazione che – soprattutto – in quella di attuazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione.

6 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa

La Società Coop. Tre Fiammelle, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta e capillare divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso sia all'interno della propria organizzazione sia nei confronti dei soggetti esterni che intrattengono rapporti con la Società.

Obiettivo della Società è quello di garantire che tutti i destinatari del Modello siano adeguatamente informati circa i principi e le regole di comportamento in esso contenuti, nonché circa le responsabilità derivanti dalla loro eventuale violazione.

In particolare, la Società si propone di:

– determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree a rischio di reato, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni disciplinari o contrattuali;

– informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nell'interesse della Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;

– ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti di alcun tipo ed indipendentemente dalle finalità perseguite, in quanto tali comportamenti risultano contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi, anche nel caso in cui la Società possa apparentemente trarne vantaggio.

Le attività di informazione e formazione sono improntate a principi di **completezza, chiarezza, accessibilità e continuità**, al fine di consentire ai destinatari del Modello la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e dei principi etici che devono orientare il loro operato.

La Società assicura, inoltre, che le attività informative e formative siano comprensibili ai destinatari anche sotto il profilo linguistico; qualora necessario, potranno essere adottati

strumenti di supporto linguistico o tecnologie di traduzione idonee a garantire la piena comprensione dei contenuti trasmessi.

Le attività di informazione e formazione sono rivolte a tutti i soggetti destinatari del Modello.

In particolare, sono destinatari del Modello:

– le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

– le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;

– i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001;

– i componenti degli organi sociali;

– i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza;

– i dipendenti della Società;

– i collaboratori, i consulenti esterni, i partner contrattuali e, più in generale, tutti coloro che operano, anche occasionalmente, per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

Tutti i destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nel Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza derivanti dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

6.2 Attività di informazione e formazione

La Società promuove attività di informazione e formazione finalizzate a garantire la piena conoscenza del Modello, del Codice Etico e degli ulteriori presìdi di compliance adottati, tra cui la Politica Anticorruzione e il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione adottato ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016.

Le attività informative e formative sono differenziate in relazione ai destinatari cui si rivolgono, nonché ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità ricoperte dai soggetti coinvolti, tenendo conto anche del livello di esposizione ai rischi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I contenuti della formazione riguardano, in via generale:

– la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001;

– le caratteristiche e le finalità del Modello adottato dalla Società;

– i principi e le regole di comportamento contenuti nel Codice Etico;

– le principali aree di rischio individuate dalla Società;

– i presìdi organizzativi e procedurali adottati per la prevenzione dei reati.

La partecipazione alle attività formative è tracciata e documentata secondo le modalità previste nei presìdi organizzativi adottati dalla Società.

6.3 **Ruolo dell'Organismo di Vigilanza e rinvio ai protocolli aziendali**

L'attività di informazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di supervisionare nonché promuovere e definire iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché di favorire la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi in esso contenuti.

L'Organismo di Vigilanza verifica, inoltre, l'adeguatezza del sistema di informazione e formazione adottato dalla Società e il corretto svolgimento delle relative attività.

Le attività di informazione e formazione sono rivolte a tutti i destinatari del Modello, ivi inclusi i soggetti che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, svolgono funzioni di controllo o di compliance, tra cui la **Funzione Compliance Anticorruzione**, al fine di garantire un adeguato livello di conoscenza e coordinamento tra i presìdi adottati dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e quelli previsti dal Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione.

Le modalità operative relative alla pianificazione, organizzazione ed erogazione delle attività di informazione e formazione, nonché alla relativa tracciabilità, sono disciplinate da specifici protocolli aziendali adottati dalla Società, cui si rinvia per la regolamentazione di dettaglio.

6.3 Destinatari delle attività di Formazione e Informazione

6.3.1. Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società è assicurata un'adeguata informazione sui contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico e degli ulteriori presìdi di compliance adottati dalla Società.

In particolare, al momento dell'accettazione della carica o dell'incarico conferito, ai predetti soggetti è resa disponibile copia del Modello e del Codice Etico ed è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione attestante la presa visione degli stessi e l'impegno al rispetto dei principi e delle regole di comportamento in essi contenuti.

La Società assicura inoltre idonei strumenti di comunicazione e aggiornamento volti a garantire che i suddetti soggetti siano costantemente informati in merito alle eventuali modifiche apportate al Modello, nonché rispetto a ogni rilevante cambiamento di natura normativa, organizzativa o procedurale che possa incidere sul sistema di prevenzione dei reati.

6.3.2. Soci lavoratori e Dipendenti

Ai soci lavoratori e ai dipendenti della Società è assicurata un'adeguata informazione sui contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico e degli ulteriori presìdi di compliance adottati dalla Società.

In particolare, al momento dell'ammissione quale socio lavoratore o dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ai soggetti interessati è resa disponibile copia del Modello e del Codice Etico ed è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione attestante la presa visione degli stessi e l'impegno al rispetto dei principi e delle regole di comportamento in essi contenuti.

La Società promuove specifiche attività di informazione e formazione finalizzate a garantire la conoscenza della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, delle finalità del Modello adottato e dei comportamenti che devono essere osservati nello svolgimento delle attività lavorative.

Le attività di formazione sono articolate in funzione dei ruoli, delle responsabilità ricoperte e del livello di esposizione ai rischi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché in relazione alle aree aziendali nelle quali i destinatari operano.

La Società assicura che le attività informative e formative siano comprensibili ai destinatari anche sotto il profilo linguistico; qualora necessario, possono essere utilizzati strumenti di supporto linguistico o tecnologie di traduzione idonee a garantire la piena comprensione dei contenuti trasmessi.

La partecipazione alle attività di informazione e formazione è tracciata e documentata secondo le modalità previste nei presìdi organizzativi adottati dalla Società.

Ogni dipendente ovvero socio lavoratore è tenuto a:

i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello e del Codice di Condotta e Etica Aziendale;
ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

La mancata partecipazione alle attività di formazione, ove non adeguatamente giustificata, potrà essere valutata sotto il profilo disciplinare, secondo quanto previsto nel **Sistema Disciplinare adottato dalla Società (v. MOGC_TREFIAMMELLE_P.G._Sistema Disciplinare)**.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello e del Codice di Condotta e Etica Aziendale sono garantite dai responsabili delle singole funzioni che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, e-learning, staff meeting, etc.).

A conclusione dell'evento formativo, i partecipanti dovranno compilare un questionario, attestando, così, l'avvenuta ricezione e frequentazione del corso.

La compilazione e l'invio del questionario varrà quale dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei contenuti del Modello.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.3.3. Collaboratori, consulenti, partner e fornitori.

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e negli ulteriori presìdi di compliance adottati dalla Società anche nei confronti dei soggetti terzi che intrattengono rapporti contrattuali con la stessa.

In particolare, collaboratori, consulenti, partner commerciali, fornitori e, più in generale, tutti i soggetti che operano a qualunque titolo per conto o nell'interesse della Società, ivi espressamente inclusi gli eventuali consulenti nominati dall'OdV, sono informati circa l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività.

A tal fine, la Società rende disponibili ai soggetti terzi i principi contenuti nel Codice Etico e negli ulteriori presìdi di compliance adottati e richiede il rispetto delle relative disposizioni nell'ambito dei rapporti contrattuali instaurati.

Nei contratti stipulati con tali soggetti devono essere inserite specifiche clausole volte a richiamare l'obbligo di osservanza dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, prevedendo, nei casi di violazione grave o reiterata degli stessi, l'applicazione delle misure contrattuali ritenute opportune, fino alla risoluzione del rapporto contrattuale **(v., in proposito, PPT Protocollo Parti Terze**).

7 ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI VIGILANZA, DI AGGIORNAMENTO E DI ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1 Il Sistema Integrato di Controllo sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il corretto funzionamento e l'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società richiedono il coinvolgimento coordinato di diversi soggetti e funzioni aziendali, ciascuno dei quali opera nell'ambito delle competenze attribuite.

In particolare, il sistema di vigilanza sul Modello si fonda sul ruolo dell'organo amministrativo, dell'Organismo di Vigilanza e delle altre funzioni aziendali coinvolte nei presìdi di controllo e compliance.

L'organo amministrativo è responsabile dell'adozione del Modello e del suo aggiornamento, nonché dell'adozione delle misure organizzative e gestionali necessarie ad assicurarne l'effettiva attuazione all'interno della Società.

L'Organismo di Vigilanza svolge compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne verifica nel tempo l'efficacia e l'adeguatezza rispetto alla struttura organizzativa e alle attività svolte dalla Società.

Nello svolgimento delle proprie attività l'Organismo di Vigilanza opera in autonomia e indipendenza e può avvalersi, ove necessario, del supporto delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni.

Nel sistema dei controlli della Società assume inoltre rilievo la Funzione Compliance Anticorruzione, incaricata di presidiare il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione adottato dalla Società ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016.

Considerata la stretta interconnessione tra il Modello 231 e il sistema anticorruzione adottato dalla Società, la Funzione Compliance Anticorruzione opera in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, favorendo lo scambio di informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio dei rischi di reato e della prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Le funzioni aziendali e i responsabili delle diverse aree organizzative collaborano con l'Organismo di Vigilanza e con la Funzione Compliance Anticorruzione nell'attuazione del

Modello, assicurando l'applicazione delle procedure e dei protocolli adottati dalla Società e fornendo le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza.

7.2 Aggiornamento ed adeguamento

L'aggiornamento e l'adeguamento del Modello sono di competenza dell'organo amministrativo della Società, che delibera in merito alle modifiche e alle integrazioni che si rendano necessarie in conseguenza, tra l'altro, di:

– significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
– modificazioni dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività aziendali;
– modifiche normative rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
– risultanze delle attività di controllo e vigilanza svolte nell'ambito del sistema dei controlli interni.

Una volta approvate, le modifiche al Modello e le istruzioni per la loro applicazione sono tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, che ne verifica l'effettiva attuazione e cura la corretta diffusione dei contenuti all'interno della Società.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, un ruolo attivo nel processo di aggiornamento del Modello, formulando osservazioni e proposte all'organo amministrativo in merito a eventuali esigenze di modifica o integrazione del sistema di controllo adottato dalla Società.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, la Società può procedere all'aggiornamento di elementi di carattere meramente descrittivo del Modello che derivino da atti formalmente adottati dall'organo amministrativo o da funzioni aziendali munite di specifica delega (quali, ad esempio, modifiche dell'organigramma aziendale o l'adozione di nuove procedure interne), fermo restando che tali aggiornamenti sono portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

In occasione della presentazione della relazione annuale sulle attività svolte, l'Organismo di Vigilanza informa l'organo amministrativo delle eventuali variazioni o integrazioni intervenute nel sistema dei controlli e dei presìdi organizzativi rilevanti ai fini del Modello.

Il Modello è in ogni caso sottoposto a verifica periodica e, ove necessario, a revisione anche alla luce dell'evoluzione normativa, organizzativa e delle risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Organismo di Vigilanza.

8 NOTE

[1] Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro Ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-*bis* c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), delitti del corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.) nonché quelli di Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) da ultimo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]

[2] L'art. 25-*bis* introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle

imprese, nonché in materia di energia" all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

[3] L'art 25-*ter* è stato introdotto nel d. lgs. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002 e successivamente integrato e modificato, da ultimo con la legge n. 69 del 27 maggio 2015. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), compresi i fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.; l'art. 35 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha premesso all'art 175 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, l'art. 174-*bis* e 174-*ter)*, impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-*bis* c.c.) dell'art. 25-*ter* del d.lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il d.lgs. n. 39/2010, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nell'abrogare l'art 2624 c.c. e modificare l'art 2625 c.c., non ha effettuato il coordinamento con l'art 25-*ter* del d.lgs. 231. L'art.54 del d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni societarie transfrontaliere, adottato in attuazione della Direttiva UE 2019/2121, ha introdotto il reato di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare".

[4] L'art 25-*quater* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o

un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presEnte articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-*bis* c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-*ter* c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

[5] La norma prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-*quinquies* del TUF, l'Ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

[6] L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.).

[7] I reati indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di

tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati **transnazionali** quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.

In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo - nell'ultimo comma che "*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*". Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 123.

[9] L'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'Ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L'art. 3, comma 5, L. 15 dicembre 2014, n. 186 ha, da ultimo, modificato l'art. 25 *octies*, d.lgs. 231/2001 estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche al nuovo reato di autoriciclaggio previsto dall'art. 648 *ter.1*, c.p.

[11] Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, da D.Lgs. n. 21/2018, da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e da Legge n.147 del 03.10.2025

[12] E' stata introdotta, a tale riguardo, la Legge n. 68 del 22 maggio 2015, che ha l'obiettivo di contrastare in modo severo tutte le attività illecite che sono state messe in campo dalle molteplici organizzazioni criminali e che riguardano la gestione non regolare dei rifiuti e dei prodotti pericolosi in generale.

[13] L'articolo è stato aggiunto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018.

[14] L'articolo è stato aggiunto dalla L. n. 39/19.

[15] Art. 13, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. n. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "*Si ha reiterazione quando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.*"

[16] Si veda, a tale proposito, l'art. 16 d.lgs. n. 231/2001, secondo cui: "*1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'Ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali é prevista la sua responsabilità é sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17*".

[17] Si veda l'art. 15 del d.lgs. n. 231/2001: "Commissario giudiziale – *Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo*

conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'Ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

[18] La disposizione in esame rende esplicita la volontà del Legislatore di individuare una responsabilità dell'Ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale. L'art. 8 "*Autonomia della responsabilità dell'Ente*" del d.lgs. n. 231/2001 prevede "*1. la responsabilità dell'Ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'Ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'Ente può rinunciare all'amnistia*."

[19] Art. 11 del d.lgs. n. 231/2001: "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - *1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.*(...)".

[20] Art. 32 d.lgs. n. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - *1. Nei casi di responsabilità dell'Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'Ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la*

reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'Ente scisso". La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce che "*La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di Ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato*".

[21] Art. 33 del d.lgs. n. 231/2001: " Cessione di azienda. - *1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda*". Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce: "*Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente*".

[22] L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: "*1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.*"

[23] Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - *E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a*

servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - *Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.*" Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - *Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.*" Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero – *Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene*" .

[24] Art. 38, comma 2, d.lgs. n. 231/2001: "*Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'Ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento*

ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]*; b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale* [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], *ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario*." Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "*Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'Ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità*" (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

[25] La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "*Ai fini della responsabilità dell'Ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione*". Ed ancora: "*si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'Ente [ossia la c.d.* "colpa organizzativa" *dell'Ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'Ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.*"

[26] Art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente – *Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*".

[27] Si precisa che il riferimento alle Linee guida di detta associazione di categoria viene svolto in ragione dell'iscrizione della Società, e/o di sedi secondarie della stessa, tanto alla Confcommercio che alla Confindustria. Tuttavia, poiché le Linee guida di Confindustria presentano una trattazione più completa ed organica degli argomenti attinenti al recepimento del d.lgs. 231/2001 rispetto al più ristretto "Codice etico" emanato dalla Confcommercio (e peraltro largamente ispirato nei suoi contenuti alle Linee guida di Confindustria la cui prima

versione è anteriore a quella del predetto Codice etico), si è ritenuto preferibile utilizzare come riferimento primario nell'ambito del presente documento il richiamo alle disposizioni delle Linee guida di Confindustria, ferma restando la costante verifica della compatibilità dei rinvii operati con i corrispondenti principi espressi dal Codice etico di Confcommercio.

[28] La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 afferma, a tale proposito: "*L'Ente* (...) *dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'Ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti* (...) *di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa* (...)".

[29] Linee Guida Confindustria: "*..i requisiti necessari per assolvere il mandato ed essere, quindi, identificata nell'Organismo voluto dal d.lgs. n. 231/2001 possono essere riassunti in:*

· ***Autonomia ed indipendenza:*** *queste qualità si ottengono con l'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il "riporto" al massimo Vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.*

· ***Professionalità:*** *Questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Quanto all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, è evidente il riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al* flow-charting *di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari; ad elementi di psicologia; alle metodologie per l'individuazione di frodi; ecc. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo); oppure in via preventiva, per adottare - all'atto*

del disegno del Modello e delle successive modifiche – le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi (approccio di tipo consulenziale); o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati.

· ***Continuità di azione**: per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale é quello delineato, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari".*

[30] Le Linee guida di Confindustria precisano che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001 "*non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di vigilanza (Odv). Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'Odv componenti interni ed esterni all'Ente* (...). *Sebbene in via di principio la composizione sembri indifferente per il legislatore, tuttavia, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'Ente*". Confindustria, *Linee guida*, *giugno 2021*.

[31] *"Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di vigilanza ed in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (es. un amministratore non esecutivo o indipendente membro del comitato per il controllo interno; un componente del Collegio sindacale; il preposto al controllo interno). In questi casi l'esistenza dei requisiti richiamati viene già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per gli amministratori indipendenti, per i sindaci e per il preposto ai controlli interni*". Confindustria, *Linee guida*, giugno 2021.

[32] Nel senso della necessità che il Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina "*dia atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri*", Ordinanza 26 giugno 2007 Trib. Napoli, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Sez. XXXIII.

[33] *Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:*

· *vigilanza sull'**effettività** del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;*

· *disamina in merito all'**adeguatezza** del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;*

· *analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;*

· *cura del necessario **aggiornamento** in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati;*

· *presentazione di **proposte di adeguamento** del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale.*

· ***follow-up**, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.* Confindustria, Linee guida, giugno 2021.

[34] "*La valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dai datori di lavoro, salvo, naturalmente, il successivo eventuale controllo del giudice del lavoro, non deve, infatti, necessariamente coincidere con la valutazione del giudice in sede penale, data l'autonomia della violazione del Codice Etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato. Il datore di lavoro non è tenuto quindi, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso. I principi di tempestività ed immediatezza della sanzione rendono infatti non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale*". Confindustria, *Linee guida*, *cit.*, giugno 2021.

[35] Sebbene i Sindaci non possano essere considerati - in linea di principio - soggetti in posizione apicale, come affermato dalla stessa Relazione illustrativa del d.lgs. n. 231/2001 (pag. 7), tuttavia è astrattamente ipotizzabile il coinvolgimento, anche indiretto, degli stessi sindaci nella commissione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 (eventualmente a titolo di concorso con soggetti in posizione apicale).